



IL TRIBUNALE DI TERNI
- UFFICIO FALLIMENTARE -

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (ART. 163 L.FALL.)

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Girolamo Lanzellotto, Pres.
Dott.ssa Paola Vella, Giud. Del. rel.
Dott. Mario Montanaro, Giud.

ha emesso il seguente

DECRETO

sulla proposta di concordato preventivo, corredata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161 L.fall., depositata in data 22.2.2013 dalla società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], v. [REDACTED] (p.i. [REDACTED]), in persona dei soci amministratori e legali rappr.ti [REDACTED], n. [REDACTED] il [REDACTED] res. [REDACTED] v. [REDACTED], e [REDACTED], n. [REDACTED] il [REDACTED] res. [REDACTED] [REDACTED]

elett.te domiciliata in Terni, v. della Caserma 8, presso lo studio dell'avv. Roberta Tarani, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Marco Spadaro del Foro di Siracusa, come da procura in calce al ricorso

Premesso che:

- in data 26.11.2012 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161 co. 6 L.Fall.;

- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Terni, ove risulta pubblicato in data 28.11.2012;

- con decreto del 4-5.12.2013 questo Tribunale ha fissato il termine di giorni 90, a far tempo dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese (dunque con scadenza 26.2.2013), per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, ai sensi dei dell'art. 161, commi 2 e 3, L.Fall., contestualmente imponendo gli obblighi informativi di rito, tutti rispettati;

- in data 20.2.2013 la società ha tempestivamente depositato la proposta di concordato (pubblicata nel Registro delle Imprese in data 21.2.1013), corredata dalla prescritta documentazione;

- in data 21.2.13 è stata effettuata la comunicazione di rito al P.M. in sede;

- con provvedimento del 2-5.3.2013 il Tribunale ha assegnato termine di giorni 15 per i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie, ai sensi dell'art. 162 co. 1 L.Fall., in ordine: I.) alle rettifiche (o non rettifiche) dei valori contabili dell'attivo patrimoniale, con particolare riferimento alle "rimanenze di magazzino" e alle "immobilizzazioni materiali non strumentali", in quest'ultimo caso con specifico riferimento al rapporto tra relazione di stima dell'esperto e attestazioni del professionista ex art. 161 co. 3, L.Fall.; II.) alla congruità del canone pattuito per l'affitto dell'azienda; III.) alla congruità del canone di locazione ad un terzo della porzione di immobile non strumentale; IV.) alle verifiche effettuate dal professionista incaricato ai fini dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali; V.) ai riflessi sull'ammissione al voto della dilazione di pagamento quadriennale prevista per i creditori prelazionari;

- in data 20.3.2013 la ricorrente ha depositato una memoria contenente i chiarimenti richiesti, una integrazione della relazione attestativa, una perizia di stima del canone di affitto di azienda e copia del contratto di locazione ad uso abitativo già in essere;

10

Ritenuto che:

(SULLA RITUALITA' DELLA DOMANDA)

1. Va confermato l'accertamento della competenza territoriale di questo tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (v. Cass.civ. sez. VI, ord. n. 6886 del 7.5.2012) - è sita in [REDACTED]

2. Va confermato anche lo scrutinio sui presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (l'attività esercitata nella sede legale è "commercio su aree pubbliche di articoli ed accessori di arredamento per la casa e per il giardino") con profilo dimensionale corrispondente al paradigma dell'art. 1 co. 2, L.Fall., superando nel periodo di riferimento i parametri di attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti di cui alle relative lett. a), b) e c).

3. Va infine confermata la sussistenza del presupposto oggettivo dello stato di crisi, da intendersi come insolvenza, ai sensi degli artt. 160 ult.co. e 5 L.Fall., alla luce della documentazione allegata e di quanto dichiarato dallo stesso debitore, nel senso che "la società versa in uno stato di difficoltà economico finanziaria che non le consente di adempiere e soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (pag. 5 del ricorso del 20.2.2013).

4. Risulta rispettato il disposto degli artt. 152 e 161, co. 4, L.Fall.

5. La produzione della documentazione di cui all'art. 161 co. 2, L.Fall. risulta regolare e completa.

6. All'esito dell'integrazione richiesta, la relazione attestativa ex art. 161 co. 3 L.Fall. risulta formalmente completa, avendo il professionista chiarito: che la propria attestazione di "veridicità dei dati aziendali" è frutto degli accertamenti analiticamente descritti nella originaria relazione, effettuati "anche mediante verifiche a campione"; che egli condivide e fa "sostanzialmente propri incondizionatamente" i valori della stima immobiliare dell'esperto incaricato dal debitore; che egli condivide altresì e fa sostanzialmente proprie anche le risultanze della perizia del 18.3.2013 a firma del consulente contabile della società debitrice, circa la congruità del canone di affitto di azienda.

(SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO)

7. La società debitrice propone "un concordato preventivo con prosecuzione dell'attività aziendale, mediante affitto dell'azienda in esercizio, e contestuale cessione del bene immobile non strumentale" (pag. 10 del ricorso) - segnatamente il "fabbricato sito in [REDACTED] nella [REDACTED] ... nonché impianti, attrezzature, automezzi, mobili, arredi ed altri beni non funzionali all'esercizio dell'impresa ... il cui valore contabile è pari ad Euro 386.819 ed il cui valore di mercato è stato stimato in Euro 1.850.000" (v. pag. 6 del ricorso) -, precisando che "il ricavato della liquidazione del suddetto bene immobile non strumentale ed i proventi derivanti dall'affitto dell'azienda e dalla vendita delle merci affittate, dalla locazione dell'immobile, consentiranno il pagamento delle spese di giustizia, dei crediti preeducibili, ipotecari e privilegiati in misura integrale nonché il soddisfacimento dei crediti chirografari in misura ragionevolmente pari al 98%".

8. La stessa ricorrente, pur rimettendosi sul punto alle determinazioni del tribunale, non reputa necessarie le attestazioni previste dall'art. 186-bis L.Fall., trattandosi di "continuità aziendale indiretta, e cioè mediante affitto dell'azienda in esercizio a terzi, per tutta la durata della procedura" (pag. 15 del ricorso); l'assunto, conforme a precedenti dell'Ufficio (Trib. Terni 29.1.2013, www.osservatorio-oci.org, 2013, Ms. 766 e Trib. Terni 20.2.2013, www.osservatorio-oci.org, 2013, Ms. 788; *contra* Trib. Bolzano 27 febbraio 2013, www.osservatorio-oci.org, 2013, Ms. 779), viene qui ribadito, in forza di una interpretazione dell'art. 186-bis L.Fall. non solo letterale - il primo comma non contempla espressamente l'affitto di azienda, ma solo «la **prosecuzione** dell'attività di impresa **da parte del debitore**, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione» - ma anche (e soprattutto) teleologica, in quanto la necessità che il piano preveda «un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura» e che il professionista attesti «che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori» non risulta conciliabile con il caso in cui il rischio d'impresa non gravi sul debitore, ma sia traslato sull'affittuario.

9. Infatti, nell'affitto d'azienda il vero soggetto che "prosegue" (quel)l'attività di impresa è l'affittuario, sebbene ciò non comporti la cessazione dell'attività da parte dell'affittante, il quale, oltre ai marginali adempimenti per il suo mantenimento in vita quale soggetto imprenditoriale, si limita sostanzialmente a percepire i canoni pattuiti; ed è su di essi - non sul risultato imprenditoriale dell'affittuario - che i creditori fanno affidamento, per cui in sede di fattibilità va semmai riposta una particolare attenzione alla solvibilità dell'affittuario (nel caso di specie, il professionista attestatore si è limitato ad affermare, a pag. 34 della relazione, che "è comunque ragionevole ritenere che gli affittuari provvederanno al pagamento dei canoni nei termini convenuti"); tutt'al più, solo laddove il canone non sia pattuito in misura fissa, ma parametrato sull'andamento dell'attività dell'affittuario, l'alea della gestione ricade indirettamente sul ceto creditorio, perciò dischiudendo la necessità che il piano e l'attestazione del professionista si conformino alle prescrizioni dell'art. 186-bis L.Fall., le quali in effetti - e a ben vedere - sono disposizioni non tanto di favore per la continuità proposta dal debitore (al quale impongono anzi ulteriori oneri), quanto di tutela del ceto creditorio dai rischi - indubbiamente maggiori - che essa comporta, sia per l'alea dei flussi economici in entrata (ben oltre la semplice riscossione del canone di affitto) sia per l'incremento delle passività in prededuzione (che invece non si generano nell'affitto d'azienda, anche se a canone variabile).

(SUL PIANO CONCORDATARIO)

10. La società proponente (pag. 10-12 del ricorso), a fronte di un passivo concordatario di complessivi € 1.628.218,90 (€ 266.680,00 per "crediti prededucibili"; € 991.234,91 per "crediti ipotecari e privilegiati" - di cui € 700.000,00 ipotecari -; € 360.303,99 per crediti chirografari), non prevede classi e mette a disposizione dei creditori, oltre "all'immobile di Via [REDACTED] il cui valore di mercato è stato stimato pari ad € 1.850.000,00" (a fronte di un valore contabile € 386.819,00) - che, si afferma, "dovrebbe già ampiamente consentire il pagamento dei creditori nella misura" proposta-, "anche i canoni percepiti dall'affitto dell'azienda" (€ 3.500,00 al mese, per € 42.000,00 l'anno) "e dalla locazione dell'immobile" (€ 250,00 al mese, per € 3.000,00 l'anno) "per tutta la durata della procedura (stimata in 4 anni), nonché le somme via via ricavate dalla vendita dei beni costituenti il magazzino delle merci" (il cui valore è stato indicato pari ad € 650.224,00).

11. Il tribunale, nel prendere atto delle stime dell'immobile ed ora anche del canone di affitto di azienda versate in atti, nonché del vincolo derivante dal contratto di locazione (stipulato in data 18.2.2003, con scadenza al 17.2.2015), mantiene qualche riserva - oltre che sulla concreta realizzabilità sul mercato del prezzo di stima dell'immobile - sulla congruità dell'indicazione, nell'attivo concordatario, del valore contabile (non rettificato, a differenza di quello dell'immobile) delle "Rimanenze di magazzino", alla luce: delle pattuizioni contenute al riguardo nel contratto di affitto d'azienda stipulato in data 20.11.2012 (art. 3: "sono altresì comprese nel presente contratto di affitto le merci", il cui valore attuale, "alla data odierna, ammonta ad euro 650.224,00. Eventuali differenze di valore tra le giacenze esistenti all'inizio e al termine dell'affitto se a favore della affittante (minore consistenza di magazzino) saranno regolate in denaro sulla base dei valori correnti alla fine di ogni mese e comunque al termine dell'affitto in conformità al disposto dell'art. 2561 c.c., diversamente, ove a favore della affittuaria (maggiore consistenza di magazzino) le eventuali eccedenze saranno trattenute dalla affittuaria senza diritto a compenso alcuno"); del fatto che non vi è un impegno all'acquisto delle merci medesime da parte dell'affittuaria; degli esiti in concreto sinora registrati (nel periodo 20.12.12-19.1.13 vi è una sola fattura attiva di € 1.993,11 relativa alla vendita di merce n. 1/2013, mentre nella relazione del mese successivo non risulta annotata tra le entrate alcuna fattura per vendita di merce); in ogni caso, le relative valutazioni vengono rimesse all'analisi più approfondita del commissario giudiziale e poi al giudizio di convenienza del ceto creditorio.

12. In ordine alle modalità di adempimento, si prevede la nomina di un liquidatore designato dallo stesso debitore, nella persona del dott. Leonardo Proietti, il quale procederà alla vendita del bene immobile "con le modalità di cui all'art. 107 L.F., tramite procedure competitive", mentre "le somme incassate dall'affitto dell'azienda e dalla locazione dell'immobile nonché quelle ricavate dalla vendita dei beni costituenti il magazzino merci saranno contestualmente messe a disposizione della procedura, mediante versamento su libretto di deposito a risparmio e/o conto corrente" (pag. 12 del ricorso); in effetti, l'art. 182 L.Fall. prevede che "se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori" - ai quali si applicano, quanto a regime di requisiti, responsabilità e adempimenti, gli artt. 28, 29, 37, 38,

39 e 116 L.Fall., in quanto compatibili - “e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione”. Sebbene l’espressione “non dispone diversamente” - invero rimasta immutata sin dal 1942 - possa interpretarsi nel senso di un intervento suppletivo del tribunale mirato solo alle disposizioni attuative del concordato, il Collegio prende atto che, secondo recenti letture della Suprema Corte, essa legittima la designazione del liquidatore contenuta nella proposta di concordato, purchè ricorrano i presupposti di cui all’art. 28 L.Fall. (v. Cass 15.7.11 n. 1569, in *Fall.*, 2011, 1160) e sempre che la stessa sia approvata, stante “il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato” (Cass. 18 gennaio 2013, n. 1237).

(SUI TEMPI DI ADEMPIMENTO)

13. Ai fini delle nuove prescrizioni di cui all’art. 161 co. 2 lett. e), L.Fall., il quale impone ora la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento della proposta, la società debitrice si limita a prevedere che “*i tempi di adempimento della proposta sono legati a quelli necessari per l’esaurimento delle operazioni di liquidazione dell’attivo concordatario che, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato possono prudentemente stimarsi in quattro anni dalla data di omologazione del concordato*”; non risultano invece elaborati appositi prospetti di flusso sulla evoluzione mensile dei saldi degli attivi da realizzare e dei passivi da pagare, che consentano di verificare meglio la tempistica dei singoli pagamenti, tenendo conto delle rispettive cause legittime di prelazione di cui sono forniti i crediti. Pertanto, fatta salva la facoltà del tribunale di determinare le concrete modalità della liquidazione in sede di omologa, ai sensi del menzionato art. 182 L.Fall., si segnala l’opportunità di una più dettagliata indicazione dei tempi di pagamento in funzione dei flussi in entrata, ovviamente con l’alea dei tempi di liquidazione dell’immobile, ma anche tenendo conto che l’art. 169 L.Fall. non richiama (anche) l’art. 54 co. 2 L.Fall., il quale prevede che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio “hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia”; sicchè, in sede concordataria, i crediti ipotecari o muniti di privilegio speciale sugli immobili dovrebbero essere posposti ai creditori muniti di privilegio generale sull’attivo concordatario *medio tempore* conseguito dalla vendita delle merci e dalla riscossione dei canoni di affitto d’azienda e di locazione.

14. In proposito occorre altresì rilevare come tra i creditori prededucibili siano stati inseriti anche quelli del “professionista attestatore” e dei “difensori”; la collocazione delle suddette passività in prededuzione è allo stato alquanto dibattuto in dottrina e giurisprudenza, posto che, dopo la soppressione del quarto comma dell’art. 182-*quater* L.Fall. - che sanciva la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista attestatore, purchè ciò fosse disposto nel decreto di ammissione al concordato - non sembrerebbe residuare spazio alla prededuzione “endoconcordataria” per simili crediti, che verrebbero a beneficiare solo del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. (salvo individuare ulteriori e specifiche ragioni di privilegio speciale ex artt. 2755 e 2770 c.c.), ferma restando invece la possibilità della (eventuale) prededuzione fallimentare, previa verifica, in sede di accertamento del passivo, dei presupposti di cui all’art. 111 L.Fall. Tale conclusione risulta indirettamente suffragata dal nuovo disposto dell’art. 182-*quinquies* co. 3 L.Fall., che (salva l’efficacia di eventuali pagamenti in acconto effettuati prima del deposito della domanda) prevede per il solo concordato con continuità la possibilità di un’autorizzazione del tribunale al pagamento (in prededuzione “di fatto”) dei crediti anteriori per prestazioni di servizi - come appunto quelle prodromiche alla presentazione della domanda di concordato - se essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, sulla base di apposita attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L.Fall. (che può essere evitata solo ove quei pagamenti siano effettuati con nuove risorse finanziarie, senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato); condizioni, queste, che non risultano soddisfatte nel caso di specie.

(SULLA DILAZIONE DEI CREDITORI PRELAZIONARI)

15. In generale, il recente ed autorevole arresto di Cass., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521 (in *Fall.*, 2013, 149 ss.) ha introdotto una forma di controllo giudiziale sulla tempistica della proposta, statuendo che la soddisfazione del credito concordatario “in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” sarebbe uno degli elementi della “causa concreta” del concordato, con conseguente “rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l’incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest’ultima nei suoi termini complessivi e quindi, per la parte di specifico interesse, sul giudizio di fattibilità del concordato”. Tale arresto può essere letto

anche come potere del tribunale di dichiarare inammissibile una domanda di concordato che preveda tempi non ragionevolmente contenuti (profilo questo che lambisce invero lo stesso concetto di convenienza del concordato), ma comunque interroga sulla necessità, in tal caso, dell'acquisizione del consenso anche dei creditori dilazionati privilegiati, in quanto tali di regola esclusi dal voto.

16. In passato, la necessità del pagamento "immediato" dei creditori privilegiati poggiava, per un verso (e *a contrario*) sulla previsione che i soli creditori chirografari potessero essere pagati "entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato" (ovvero con "una dilazione maggiore", ma a fronte di "garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi": v. l'originario art. 160 co. 2, n. 1 L.Fall.), per altro verso sulla loro esclusione dal voto, salva rinuncia al diritto di prelazione (v. l'originario art. 177 co. 2, L.Fall.). Attualmente, l'art. 160 L.Fall. nulla dispone sulla tempistica di pagamento (pur prevedendo l'art. 161 co. 2, lett. e) L.Fall. che il piano debba indicare anche "i tempi di adempimento della proposta"), mentre l'art. 177 L.Fall. continua a contemplare l'esclusione dal voto (salva rinuncia alla prelazione) dei creditori privilegiati che siano pagati integralmente (stante la sopravvenuta possibilità di una loro falcidia, alle condizioni di cui all'art. 160 co. 2, L.Fall.), sicché si continua a fondare la suddetta esclusione dal voto sulla "indifferenza" di quei creditori per le sorti del concordato.

17. L'estrema flessibilità della proposta concordataria ridisegnata dal legislatore (accompagnata da una realistica presa d'atto delle attuali condizioni del mercato) induce a ritenere ammissibile una dilazione del pagamento dei creditori prelazionari (pur fortemente contrastata in dottrina da chi vi ravvisa una duplice violazione, dei principi civilistici sulla garanzia patrimoniale e delle regole concorsuali sul voto concordatario), anche alla luce del *trend* legislativo in atto, sempre più ispirato al concetto di pagamento "integrale", piuttosto che "regolare" (cioè senza dilazione), come si evince, ad esempio, dalla modifica in tal senso dell'art. 182-bis co. 1 L.Fall., dalla possibilità di dilazione ordinariamente prevista nell'art. 182-ter L.Fall. e, da ultimo, dalla modifica dell'art. 7 della L. n. 3/12 sul sovraindebitamento, che prima prevedeva il "regolare pagamento dei creditori estranei, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato" (oltre alla possibilità di moratoria annuale dei crediti non impignorabili), mentre ora contempla il regolare pagamento per i soli crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., ed il pagamento non integrale dei creditori muniti di prelazione alle condizioni di cui all'art. 160 co. 2 L.Fall., precisando (art. 11, co. 2) che in caso di pagamento integrale essi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza e non hanno diritto al voto (salvo che rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione), senza nulla precisare sulla eventuale dilazione del loro pagamento, essendo anche lì prevista solo per la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa la moratoria annuale per tutti i creditori muniti di prelazione, sempre che non sia prevista la liquidazione dei beni sui quali essa insiste (art. 8 co. 4).

18. Tuttavia, si pone l'esigenza di individuare le condizioni di ammissibilità ed operatività della dilazione del pagamento dei creditori muniti di prelazione all'interno del percorso concordatario, che la più recente giurisprudenza ravvisa ora nell'attribuzione degli interessi (Trib. Sulmona 2.11.10, *Fall.*, 2011, 615), ora nella valutazione comparativa con la tempistica della liquidazione fallimentare (Trib. Mantova 12.4.12, *www.ilcaso.it*, I, 7874/2012), ora nella ammissione al voto (Trib. Cassino 27.7.12, *www.osservatorio-oci.org*, 2012, Ms.00705; Trib. Modena 27.2.09, *www.ilcaso.it*, I, 8196/2012;).

19. Anche questo Ufficio ha avuto modo di osservare come il nuovo art. 186-bis co. 2 lett. c) L.Fall., nell'escludere dal voto i creditori muniti di prelazione per i quali è possibile una moratoria annuale, sembra presupporre un nesso tra dilazione e diritto di voto dei creditori privilegiati (invero già chiaramente esistente nella transazione fiscale dei crediti privilegiati di cui all'art. 182-ter L.Fall.), lì derogato - nei limiti di un anno - come disposizione di *favor* per il concordato con continuità aziendale, ma in generale valevole anche per il concordato liquidatorio (Trib. Terni 20.2.13, *www.osservatorio-oci.org*, 2013, Ms.00788).

20. Quanto all'inciso "salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", contenuto nella stessa disposizione dell'art. 186-bis L.Fall., esso va interpretato nel senso che la moratoria annuale senza diritto di voto ha senso solo per i beni vincolati alla continuazione dell'attività di impresa, mentre per i beni soggetti a liquidazione (in quanto non funzionali all'esercizio dell'impresa) dovrebbe riprendere vigore la regola generale dei concordati liquidatori, nei quali - come si sta qui cercando di ricostruire - è ora possibile una dilazione anche

maggiore, salvo verificare come possa concorrere la volontà dei creditori prelazionari, sostanzialmente parificati, sotto il profilo dei tempi di pagamento, agli altri creditori chirografari.

21. Dunque, se il recente abbrivio normativo verso un pagamento “integrale”, piuttosto che “regolare”, dei creditori muniti di prelazione, sembra aver assunto come contrappeso il consenso di questi ultimi, occorre individuare i modi attraverso i quali esso possa essere canalizzato nel modulo concordatario, essendo in astratto ipotizzabili tre soluzioni: *a)* una preventiva adesione di ciascun singolo creditore alla dilazione prevista nel piano; *b)* una partecipazione del creditore al voto secondo i meccanismi maggioritari, salva la previsione di apposite classi per evitare che i creditori privilegiati restino vincolati, ex art. 184 L.Fall., ad una proposta concordataria approvata in forza della volontà maggioritaria di creditori ad essi posposti (rischio nel caso di specie inesistente, in quanto i crediti prelazionari superano i crediti chirografari); *c)* la legittimazione del creditore privilegiato all’opposizione ex art. 180 co. 1 L.Fall., non in quanto creditore dissenziente ma in quanto appartenente alla categoria residuale di “qualsiasi interessato”.

22. Ad avviso del Collegio la soluzione sub *a)*, oltre a risultare onerosa e farraginoso, specie nei concordati di grandi dimensioni, appare distonica rispetto all’organizzazione del consenso propria del concordato (che non contempla, come nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.Fall., la preventiva formazione di accordi tra debitore e creditori), mentre la soluzione sub *c)* contrasta col principio di economia processuale, in quanto differisce alla fase dell’omologa e rende rilevabile su istanza di parte (l’opposizione) un rilievo - la non dilazionabilità del pagamento dei privilegiati - che, se condiviso, dovrebbe aver luogo, anche d’ufficio, nella fase di ammissione del concordato; d’altro canto, ove esso fosse destinato a far valere solo un profilo di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare, il mezzo più idoneo sarebbe appunto quello della soluzione sub *b)*, che concilia due principi, il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione e il diritto di voto del creditore che non sia “indifferente” alla proposta concordataria, convogliando nella fase delle votazioni l’eventuale dissenso e consentendo così di dar vita al giudizio di *ed. cram down* tramite l’opposizione all’omologa dei creditori dissenzienti appartenenti a classi dissenzienti o che, in assenza di classi, rappresentino il venti per cento degli ammessi al voto; il tutto, sul presupposto teorico che, laddove l’art. 177 co. 2 L.Fall. (con una disposizione rimasta immutata sin dalla sua introduzione con il d.lgs. n. 169/07) esclude dal diritto al voto i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca “dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento”, intenda riferirsi ad un integralità in senso lato, tale cioè da non imporre alcuna novazione dell’originario rapporto negoziale, nemmeno sotto il profilo della scadenza del debito (la quale anche in ambito concordatario è disciplinata dall’art. 55, co. 2 L.Fall., in forza del richiamo dell’art. 169 L.Fall.).

23. La soluzione sub *b)* comporta però maggiori oneri informativi nei confronti dei creditori muniti di prelazione, i quali, dovendo in tal caso essere computati ai fini del calcolo della maggioranza, devono essere resi edotti della facoltà di esprimere l’adesione o il dissenso sulla proposta concordataria, senza per questo rischiare di perdere la prelazione (in effetti non è da tempo più in vigore l’originaria disposizione dell’art. 177 co. 3 L.Fall. per cui “il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all’ipoteca, al pegno o al privilegio per l’intero credito”); il tutto, secondo i nuovi meccanismi di formazione delle maggioranze di cui al novellato art. 178 co. 4 L.Fall., nel senso che i creditori che non facciano pervenire il loro dissenso entro venti giorni dalla chiusura del verbale delle operazioni di voto si intendono, ora, consenzienti.

(SUL DEPOSITO PER SPESE DI PROCEDURA)

24. La ricorrente chiede fissarsi il deposito per le spese nella misura del 20% di quelle stimate necessarie per la procedura (€ 130.840,00); al riguardo va considerato che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 484/93) e della Cassazione (sent. n. 16987/04), spetta ora al Commissario Giudiziale un solo ed unico compenso per entrambe le fasi del concordato, *ante* e *post* omologa (che in precedenza venivano liquidate distintamente), liquidabile ai sensi dell’art. 5 del DM n. 30/12 sia sul passivo che sull’attivo risultanti dall’inventario redatto ex art. 172 L.Fall. (previa disapplicazione dell’art. 5 co. 1 per disparità di trattamento tra i diversi tipi di concordato, come da numerosi precedenti dell’Ufficio: v. Trib. Terni 16.4.12, in www.osservatorio-oci.org, 2012, Ms. 649 e in www.ilcaso.it, I, 7182), dunque oscillando tra un minimo di € 55.762,46, medio di € 69.477,55 e massimo di € 83.192,64; sicchè, il deposito congruo nei limiti richiesti va quantificato in € 28.000,00.

P.Q.M.

- Dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] v. [REDACTED] (p.i. [REDACTED]);
- Delega alla procedura il Giudice dott.ssa Paola Vella;
- Nomina Commissario Giudiziale il dott. Marco Chiori;
- Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 16 maggio 2013 ore 13,00;
- Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare immediatamente a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), l'avviso ex art. 171 L.Fall. contenente: 1) la data dell'adunanza; 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 31-bis L.Fall., senza ulteriori avvisi; 6) la specifica segnalazione ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca della loro ammissione al voto, in considerazione dei tempi di adempimento previsti (4 anni), senza che ciò comporti rinuncia al diritto di prelazione;
- Ordina al Commissario Giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 172 L.Fall, entro 10 giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori; entro lo stesso termine, una copia cartacea della predetta relazione, unitamente all'elenco dei creditori che non abbiano indicato il loro indirizzo di p.e.c., dovrà essere depositata in cancelleria, per la consultazione riservata a tali creditori; il giorno dell'adunanza, il C.G. dovrà mettere a disposizione del Giudice Delegato la suddetta relazione, tanto in formato telematico *on-line*, per il tramite della piattaforma www.procedure.it, quanto su supporti di memoria esterni al proprio p.c. (chiavi usb, pen drive, memory stick, ovvero se necessario cd-rom o dvd), anche per ovviare ad eventuali disservizi della rete internet interna all'ufficio;
- Invita il Commissario Giudiziale a predisporre per la data dell'adunanza un prospetto analitico e nominativo di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'importo del credito e della sua eventuale natura privilegiata, ai fini dell'annotazione del voto espresso, ovvero del mancato esercizio del diritto di voto, ai fini della dell'applicazione dell'art. 178 co. 4 L.Fall.;
- Manda al Commissario Giudiziale di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze ex art. 177 co. 4 L.Fall., o di creditori postergati *ex lege* ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.;
- Assegna alla società ricorrente termine di gg. 15 per il deposito di € 28.000,00 (pari al 20% circa delle spese di procedura), nonché fino all'adunanza per il deposito di ulteriori € 5.000,00 e fino all'omologa per il deposito di ulteriori € 20.000,00 (a mezzo a.c. n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal C.G.), mandando al G.D. per la fissazione delle successive scadenze per deposito del saldo dovuto;
- Dispone che la società ricorrente metta immediatamente a disposizione del C.G. le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice Delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.Fall.;
- Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.Fall. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.Fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi con urgenza, anche a mezzo fax, alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale.

Terni, 2.4.2013

TRIBUNALE DI TERNI
Deposito in Cancelleria
il 2 APR 2013
CANCELLIERE c.
Margherita De Angelis

Il G.D. est.

IL PRESIDENTE

ca. 1264

CF

REGISTRO DELLE IMPRESE

COMUNICAZIONI D'UFFICIO RELATIVE A PROCEDURE
CONCORSUALI E ALTRI PROVVEDIMENTI

ESTREMI DELL'ANNOTAZIONE D'UFFICIO

Nr. Registro Imprese	Ufficio di	Numero REA	Data della decisione	Data deposito in cancelleria	Data di protocollo	Nr. di protocollo
	TRIBUNALE TERNI		02/04/2013	02/04/2013		16/12 Conc.Prev.
Ditta, denominazione o ragione sociale dell'impresa: [REDACTED]						
[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] v. [REDACTED] (p.i. [REDACTED]), in persona dei soci amministratori e legali rappr.ti [REDACTED] n. [REDACTED] il [REDACTED] res. [REDACTED] v. [REDACTED] e [REDACTED], n. [REDACTED] il [REDACTED] res. [REDACTED]						
Codice Fiscale [REDACTED]						

A/FALLIMENTO

1	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 L.F.)
2	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza di revoca del fallimento (art. 19 L.F.)
3	<input type="checkbox"/>	E' stato emesso decreto di chiusura del fallimento (art. 119 L.F.)
4	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza di riapertura del fallimento (art. 121 L.F.)
5	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza di omologa del concordato fallimentare (art. 130 L.F.)
6	<input type="checkbox"/>	E' stato emanato il provvedimento di esecuzione del concordato fallimentare (art. 136 L.F.)
7	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza di riabilitazione (art. 142 L.F.)
8	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza che risolve il concordato fallimentare
9	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza che annulla il concordato fallimentare

B/CONCORDATO PREVENTIVO

1	<input checked="" type="checkbox"/>	E' stato emesso il decreto di ammissione alla procedura (art. 166 L.F.)
2	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza di omologazione del concordato (artt. 17, 130 e 181 L.F.)
3	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza che risolve il concordato e dichiara il fallimento (art. 17 e 186 L.F.)
4	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza che annulla il concordato e dichiara il fallimento (art. 17 e 186 L.F.)
5	<input type="checkbox"/>	E' stata presentata istanza di Concordato Preventivo (ex art. 161, 6° comma L.F.)
6	<input type="checkbox"/>	E' stata dichiarata improcedibile la domanda di Concordato Preventivo

C/AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

1	<input type="checkbox"/>	E' stato emesso decreto di ammissione alla procedura (art. 188 L.F.) a) sino al ___/___/___ b) per nr. ___ anni
2	<input type="checkbox"/>	E' stato emesso il decreto di affidamento al commissario giudiziale della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni del debitore (art. 191 L.F.)

D/LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

1	<input type="checkbox"/>	E' stata emessa sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza alla procedura (art. 166 L.F.)
2	<input type="checkbox"/>	E' stato emanato il provvedimento governativo di liquidazione coatta amministrativa (art. 197 L.F.)

E/AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (L. N° 95/79 e successive modifiche)

F/SCIOGLIMENTO DI COOPERATIVA PER ATTO DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA (art. 2544 c.c.)

E' stato emanato provvedimento dell'autorità governativa di scioglimento della società cooperativa

G/ALTRE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

Dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo

H/PERSONE CON CARICHE

In data **02/04/2013** è stato **attributo** revocato

l'incarico di: **giudice delegato** curatore commissario giudiziale
 commissario liquidatore commissario straordinario

a (cognome e nome) **DOTT.SSA PAOLA VELLA**

Codice Fiscale _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

residente in: Stato _____ Provincia _____ Cap: _____ Comune _____

TERNI Frazione o Località _____

Via, Viale, piazza, ecc. _____ Nr. Civico _____

La persona ha accettato la carica in data ____/____/____

In data è stato **02/04/2013** **attributo** revocato

l'incarico di: giudice delegato curatore **commissario giudiziale**
 commissario liquidatore commissario straordinario

a (cognome e nome): **DOTT. CHIORI MARCO**

Codice Fiscale **CHRMRC75M18H501S** Data di nascita **18/08/1975**

Luogo di nascita: **ROMA** Stato **ITALIA** Provincia **RM** Comune **ROMA**

residente in: Stato **ITALIA** Provincia **RM** Cap: **00196** Comune **ROMA**

Frazione o Località **VIA GIUSEPPE PISANELLI**

Nr. Civico **1**

La persona ha accettato la carica in data ____/____/____

Data e firma del funzionario

02/04/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Margherita De Angelis

